

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1181-A

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE LADU)

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1993

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1993,
n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore
minerario della Sardegna

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle
partecipazioni statali
di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro dell'ambiente
col Ministro del tesoro
e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1993

INDICE

| | | |
|---|------|---|
| Relazione | Pag. | 3 |
| Pareri: | | |
| - della 1 ^a Commissione permanente | » | 4 |
| - della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Emendamento proposto dalla Commissione | » | 6 |
| Disegno di legge | » | 8 |
| Testo del decreto-legge | » | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge in esame intende porre rimedio alla situazione di grave tensione sociale determinatasi nel bacino dell'Iglesiente con la decisione della Società italiana miniere (SIM) del gruppo ENI di procedere alla chiusura delle miniere di Monteponi e di Masua e la conseguente occupazione, da parte delle maestranze, delle predette miniere.

In carenza di disponibilità finanziarie, si è cercato di verificare se nell'ambito degli stanziamenti già disposti per la politica mineraria vi fossero somme destinate ad iniziative non più realizzabili a seguito dei mutamenti intervenuti nella situazione di dette miniere.

In tale prospettiva è stata individuata la somma di 29 miliardi e 900 milioni destinati ai mutui agevolati per gli investimenti nelle miniere di Monteponi e Masua, mutui non più stipulati per la decisione della SIM di non procedere nelle coltivazioni stesse e di rinunciare alle concessioni.

Sono queste le somme che devono essere individuate con il decreto del Ministro dell'industria di concerto con quello del tesoro da versare all'entrata del bilancio dello Stato ed essere destinate al relativo capitolo di spesa.

I citati interventi sono apparsi alla Commissione industria di modesta portata, e del tutto insufficienti per far fronte alla profonda crisi del settore minerario che interessa oltre le aree minerarie della Sardegna anche gli altri bacini minerari italiani.

Al fine di superare questi limiti e per contenere, seppure nella consapevolezza della carenza delle disponibilità finanziarie, i costi economici e sociali della crisi dell'intero settore minerario italiano, la Commissione ha approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1, nonché la conseguente modifica del titolo del decreto-legge in esame.

Con il comma 1 si prevede che il Governo, d'intesa con le regioni interessate, promuova specifici piani volti a favorire la ripresa economica ed occupazionale di tutte le aree minerarie in crisi. Attraverso questi piani, finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie, devono essere coordinate le iniziative e gli interventi previsti da disposizioni di leggi vigenti per il recupero o lo sviluppo delle aree minerarie.

Con il comma 2 si prevede l'estensione, alle iniziative ed agli interventi previsti dai piani di cui al comma precedente, dei benefici e delle agevolazioni previste da recenti provvedimenti legislativi a favore delle attività produttive e della occupazione.

Con il comma 3 si mira ad ampliare la gamma delle iniziative imprenditoriali, assumibili in sostituzione delle attività minerarie dismesse, che possono godere dei contributi previsti dalla legge n. 41 del 1989, eliminando il riferimento al numero massimo degli addetti (riferimento che costituisce un grave limite alla realizzazione di iniziative nelle zone di crisi mineraria).

Con il comma 4, nell'ambito dei piani di cui al comma 1, per il triennio 1993-1995 si provvede a finanziare i programmi di recupero di compendi immobiliari limitatamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato.

Con il comma 5 si introduce un meccanismo di recupero delle somme impegnate, ma non più utilizzabili per l'intervenuto mutamento nei programmi o per la cessazione dell'attività mineraria; somme da riutilizzare per finalità di carattere minerario.

I commi 6, 7 ed 8 riproducono sostanzialmente l'originario testo dell'articolo 1 del decreto-legge.

LADU, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

28 aprile 1993

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

sul disegno di legge

5 maggio 1993

La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il provvedimento, dichiara, per quanto di competenza, il proprio nulla osta, pur osservando l'opportunità che la clausola di copertura indichi, anzichè le rubriche, i singoli capitoli di bilancio.

su emendamento

18 maggio 1993

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento al disegno di legge trasmesso dalla Commissione di merito, esprime, a maggioranza, parere favorevole, pur osservando che l'utilizzazione, a fini di copertura, di residui provoca un incremento della massa spendibile e, conseguentemente, un innalzamento del fabbisogno di cassa, con i relativi riflessi sull'indebitamento. Pertanto, l'assenso all'emendamento dipende esclusivamente dall'eccezionale finalità del provvedimento.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, il Governo, d'intesa con la regione interessata, promuove specifici piani per la riconversione produttiva. I piani tengono conto dell'incidenza dell'attività estrattiva nell'economia delle singole aree, avendo riguardo all'ultimo decennio. I piani finanziati con il concorso di risorse statali, regionali e comunitarie, ed attuati mediante accordi e contratti di programma, comprendono le iniziative di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, nonché gli interventi per la tutela dell'ambiente di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221.

2. Le iniziative previste nei piani di riconversione sono ammesse, oltre che ai benefici previsti dalle specifiche leggi vigenti in materia di sostegno all'attività mineraria, anche ai benefici previsti dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e dal presente articolo. I benefici di cui all'articolo 8, commi 6 e 6-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono cumulabili con quelli previsti da altre disposizioni di legge. Il cumulo delle agevolazioni avviene nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di aiuto alle imprese.

3. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221, sono soppresse le parole «e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità».

4. I programmi di recupero di compendi immobiliari destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 221, per le finalità e nell'ambito dei piani per la riconversione produttiva di cui al comma 1 del presente articolo, sono finanziati con risorse statali, regionali e comunitarie. Per far fronte alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa di complessivi 55 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi per l'anno 1993, 20 miliardi per l'anno 1994 e 30 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Le somme impegnate per la concessione di contributi ai sensi della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni, della legge 3 febbraio 1989, n. 41, e successive modificazioni, e della legge 30 luglio 1990, n. 221, e non più dovute per la mancata attuazione dei programmi di investimento ovvero per la cessazione dell'attività mineraria, sono versate sul capitolo 3600 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro al capitolo 7904 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale particolarmente grave dell'area mineraria sarda, il piano per la riconversione produttiva di cui al comma 1 per la regione Sardegna viene proposto dal Governo per la stipula dell'accordo di programma entro il 30 giugno 1993. È autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, valutato in lire 29.900 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme impegnate e non erogate per la mancata attuazione di programmi di attività minerarie, nonché delle disponibilità in conto residui, a valere sui capitoli 7900, 7901, 7902, 7903, 7904, 7905, 7910 e 7911 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1993. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui».

Conseguentemente, nel titolo, sopprimere le parole: «della Sardegna».

1.1

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, recante interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna.

Decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1993.

Interventi urgenti a sostegno del settore minerario della Sardegna

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare la grave situazione occupazionale ed economica determinatasi nella regione Sardegna a seguito della dismissione programmata delle attività minerarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi economica ed occupazionale della regione Sardegna, è autorizzata la realizzazione di iniziative nel settore della ricerca mineraria di base ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, come modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché la realizzazione, sulla base delle procedure e delle modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Sardegna, di interventi di riabilitazione ambientale nei bacini minerari caratterizzati da attività minerarie dismesse o in fase di dismissione; per le predette finalità è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.900 milioni e di lire 28.000 milioni per l'anno 1993.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui dei capitoli di parte capitale iscritti nella rubrica ottava dello stato di previsione per l'anno 1993 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo stesso anno. Le predette somme, individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.